

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5690 del 06/10/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE GUALDORA - USO: AREA CORTILIVA - RICHIEDENTI: COSTA LUCIANO E COSTA VITTORIO - PRATICA 34861/2024 - PROCEDIMENTO PC13T0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5903 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
(PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE GUALDORA - USO: AREA
CORTILIVA - RICHIEDENTI: COSTA LUCIANO E COSTA VITTORIO -
PRATICA 34861/2024 - PROCEDIMENTO PC13T0001.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. DET-AMB-2021-963 del 26/02/2021 con il quale è stata rinnovata fino al 31/12/2024 ai Signori Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y), la concessione per l'occupazione ad uso area cortiliva, di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Gualdora, di circa 169,00 m² ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), località Trevozzo ed identificata catastalmente al fronte Mappale 508 del Foglio 18 NCT del Comune di Alta Val Tidone (sezione di Nibbiano);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 185009 in data 14/10/2024, con la quale i summenzionati Signori Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y), hanno provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 06/11/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 340 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 204856 in data 13/11/2024);

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 145,00 in data 21/05/2013 ed € 105,00 in data 15/05/2019 nell'ambito di provvedimenti di cui la presente si pone come rinnovo);

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., a Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y), il rinnovo della concessione per l'occupazione per uso cortilivo di porzione di area demaniale di circa 169 m² di superficie, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Trevozzo in sponda destra del

Torrente Gualdora, censita al N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sezione A, Foglio 18 fronte Mappale 508 secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC13T0001);

b) di stabilire che:

- la concessione è valida **per anni 6** (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- la concessione è rilasciata in solido a Costa Vittorio e Costa Luciano e conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi discendenti dalla concessione, l'altra parte sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri inerenti;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 30/09/2025;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 250,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata ai Signori Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC13T0001.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 169 m² di superficie, per uso cortilivo, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Trevozzo, sponda destra del Torrente Gualdora, censita al N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC) alla Sezione A, Foglio 18, fronte Mappale 508, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dei Concessionari da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a € **150,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del

precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della

concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 204856 del 13/11/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



I sottoscritti Costa Luciano (C.F.: CSTLCN59E26B025B) e Costa Vittorio (C.F.: CSTVTR59E26B025Y), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 30/09/2025, firmato per accettazione dai concessionari.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE- SAC Piacenza
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Via XXI aprile 48, Piacenza (PC)
Pec: aoopc@cert.arpa.emr.it

Risposta al protocollo n. 74387 del 25/10/2024

Oggetto: Procedimento PC13T0001 – Richiesta di rinnovo concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Gualdora in Comune di Alta Val Tidone (PC), per uso area coltiva – richiedenti: Costa Vittorio e Costa Luciano – Richiesta Nulla Osta Idraulico
Parere di competenza ex art.93 R.D. 523/1904

Premesso che:

- o la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- o l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 74387 in data 25/10/2024, il rilascio di parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale per l’istanza concessoria semplificata avanzata dai Sig.ri Costa Vittorio e Costa Luciano (nel seguito, *Richiedenti*) in merito all’opera di all’occupazione di suolo demaniale ubicata in Località Trevozzo, Comune di Alta Val Tidone, a fronte del mappale 508 foglio n.18 NCT del sopracitato comune, destinato ad uso coltivo.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Richiesta Nulla Osta Idraulico
- Istanza di rinnovo concessione senza modifiche
- Atto di rinnovo concessione ARPAE – DET-AMB-2021-963

dalla quale si evince che non sono sussistite delle modifiche allo stato di fatto autorizzato precedentemente.

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 13/11/2024.0204856.E

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta di Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di rinnovo concessione senza modifiche avanzata dai Sig.ri Costa Vittorio e Costa Luciano in merito all'occupazione di sedime demaniale di pertinenza del Torrente Gualdora a fronte del mappale 508 foglio n.18 NCT del Comune di Alta Val Tidone di un terreno destinato ad area coltiva, in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'area concessa, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al Richiedente;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale/terroso al di fuori del sedime demaniale;
- qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al Richiedente di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria o fissa che possa costituire potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del Torrente Gualdora, o agli interventi futuri che si possano rendere necessari sul corso d'acqua pubblico, eseguiti dalla scrivente Agenzia;
- è ad esclusivo e totale carico del Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area. In particolare, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità e carico del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

EP/DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.